

Proposta di legge per l'istituzione di
 una Commissione di Beneficenza in ogni
 Comune, presentata il 21. gembre 1861. dal Deput.
 Ricciardi

Ammettono la lettura — Uffizi — Non ammettono
 4. 5. 6. 7. 9.

Schema di legge intorno
all' Accatonaaggio
presentato Dal Deputato Nicciardi

Art. 1° In ogni Comune del Regno sarà
istituita una commissione, detta di beneficenza,
da cui sarà presieduta Dal Sindaco, ovvero Da uno
Dei Consiglieri municipali a ciò delegato Da
lui, e composta Da quattro notabili Del
paese, eletti a maggioranza Di voti Dal
Consiglio municipale.

Art. 2° La commissione procurerà la prima
De e liberà le ragioni De' poveri Del Comune
impotenti al lavoro, e risolverà intanto ad
esse col minore indugio possibile.

Art. 3° I poveri, le cui invalidità e ragioni
saranno state assunte, riceveranno ogni
Sabato, sull'erario comunale la somma di
lire otto, dieci o dodici, secondo la loro età
e Di loro bisogni.

Art. 4° Se Commissioni si cui esistano pubblici
stabilimenti per i poveri ciechi, e quindi
dipendano Dall' stato essere Dai Commissioni,
alla loro esecuzione l'istituzione sarà sostituita
alla Commissione nei detti stabilimenti,
Dato semplice istanza Dalla Commissione.

Art. 5° L'acattonaggio nelle strade è
vietato, sotto pena di prigione da uno
a tre mesi, Datto Sottopo di tribunali.

Art. 6° La Commissione di beneficenza
potrà procurare la carità pubblica.

a raccogliere i casi di Cittadini, e restituirli
in-casale; Va poter sorvenire anche i poveri
salici, massime ne' casi di crisi. Unione
ed altri straordinari, creando lavori d'ogni
maniera a beneficio del municipio.

Art. 7^o Le Commissioni di beneficenza equi-
te ogni Comune sotto del loro operato al
Consiglio municipale, e questo al prefetto
della provincia, il quale alla fine di
ogni anno pubblicherà il stato di
queste Commissioni d'ogni Comune
avran fatto a beneficio di poveri.



Schema di Legge
intorno all' Annonaggio
Proposto dal Deputato Nicciardi

Art. 1. In ogni Comune del Regno sarà istituita una Commissione, della Diocesi, presieduta dal Sindaco, ovvero da uno dei consiglieri municipali o suo delegato da lui, e composta da quattro notabili del paese, eletti a maggioranza di voti dal Consiglio municipale.

Art. 2. La Commissione spazierà le finanze e visiterà le ragioni di porri del Comune, impotenti al lavoro, e risolvono interesse ed ogni col minor indugio possibile.

Art. 3. I porri, le cui finanze e ragioni saranno state ammesse, riceveranno ogni sabato, sull'orario comunale la somma di lire otto, dieci o dodici, secondo la loro età ed i loro bisogni.

Art. 4. Nei Comuni in cui esistano pubblici stabilimenti per porri invalidi, i quali dipendano dallo Stato ovvero dai Comuni, alla sorveglianza settimanale sarà sostituita l'amministrazione nei delli stabilimenti, dietro semplice istanza della Commissione.

Art. 5. L'Annonaggio dello Stato è vietato, nelle pessa di prigione, da uno o tre mesi, dietro istanza di tribunali.

Art. 6. La Commissione Diocesana potrà promuovere la carità pubblica e raccogliere

i Anni di Cittadini, a costituire un
ospite. Da poter servire anche i poveri
e altri; insieme in casi di crisi, di guerra
e altri straordinari, e come lavoro di
iniziativa a beneficio del municipio.

Art. 9^o Le Commissioni di beneficenza ogni
anni daranno conto degli atti del mese
loro operato al Consiglio municipale, e questo
al prefetto della provincia, il quale alla
fine di ciascun anno pubblicherà il
Stato di queste Commissioni e degli
avvenimenti fatti a beneficio di poveri.

Proposta di Legge
Sull'
Occasoneggio

Art. 1.

In ogni Comune del Regno sarà istituito una commissione, detta di beneficenza, la cui presidenza sarà del sindaco, ovvero da uno dei consiglieri municipali a ciò delegato da lui, e composta da quattro notabili del paese, eletti a maggioranza di voti dal consiglio municipale.

Art. 2.

La commissione esaminerà le domande e udirà le ragioni dei poveri ed infermi impotenti al lavoro, e risolverà intorno ad esse col minore indugio possibile.

Art. 3.

I poveri, le cui domande e ragioni faranno state ammesse, riceveranno ogni sabato, sull'orario comunale la somma di lire otto, dieci, o dodici, secondo la loro età ed i loro bisogni.

Art. 4.

Nei comuni in cui esistono pubblici stabilimenti per i poveri invalidi, i quali dipendano dallo stato ovvero dai comuni, alla sovvenzione settimanale

sarà sostituita dall'ammontare
detti stabilimenti dietro semplice
istanza della Commissione.

Art. 5.^o

L'eccezione maggiore nelle strade
è vietata, sotto pena di prigionia
da uno a tre mesi, dietro sentenza
di tribunali.

Art. 6.

La Commissione di beneficenza
potrà promuovere la carità
pubblica e raccogliere i doni di
cittadini, e costituire un
ospizio, da poter sovvenire anche
i poveri validi, massime ne' casi
di crisi annovera ed altri straordinari
creando lavori di ogni maniera
a beneficio del municipio.

Art. 7.^o

Le Commissioni di beneficenza
ogni tre mesi daranno conto
del loro operato al consiglio
municipale e quanto al
prefetto della provincia il quale
alla fine di ciascun anno
publicherà il conto di
quanto le Commissioni
avranno fatto a

Beneficio De' poveri

firmato

L. Ricciardi

Schema di legge intorno
all' Arcidiocesi
presentato dal deputato Nicciani

Art. 1° In ogni comune del Regno sarà
istituita una parrocchia, detta di beneficenza,
da venire presieduta dal sacerdote, ovvero da uno
de' consiglieri municipali a ciò delegato da
lui, composta da quattro notabili del paese,
eletti a maggioranza di voti dal consiglio Munici-
cipale.

Art. 2° La parrocchia parrocchiale è destinata
ad adempire le funzioni di giustizia del comune, impediti
all' lavoro, e riceverà intorno ad ogni coltura
indugio possibile.

Art. 3° I poveri, le cui famiglie e ragioni
non sono state occupate, riceveranno ogni
sollecitudine nell' ordine della sussistenza
di loro alle, di loro e di loro, secondo la loro età
di loro bisogni.

Art. 4° In ogni comune in cui esistano pubblici
stabilimenti per poveri invalidi, e quali di giudizio
dallo stato ovvero dai Comuni, alla loro gestione
l'Amministrazione sarà istituita. L'Amministrazione
nei detti stabilimenti di loro semplice istanza
della parrocchia.

Art. 5° L'Amministrazione delle scuole è istituita,
sotto pena di privazione di ufficio a tre mesi, detto
Sindaco di beneficiari.

Art. 6° La parrocchia di beneficenza potrà
prelevare la somma pubblica e raccogliere

Schema di legge intorno
all'antagonaggio

- Art. 1. In ogni Comune del Regno sarà istituita una Commissione, detta di tempi, cenza, da venire presentata dal Sindaco, ovvero da uno di quest'ultimi municipalizzati a ciò delegato da lui, e composta da quattro notabili del paese, eletti a maggioranza di voti dal Consiglio municipale.
- Art. 2. La Commissione esaminerà le dimande e i motivi ragioni di poveri del Comune impotenti al lavoro e risolverà intorno ad esse col minor disagio possibile.
- Art. 3. I poveri, le cui dimande e ragioni saranno state ammesse riceveranno ogni

Sabato, sull'erario comunale la somma di lire otto, dieci o venti, secondo la loro età ed i loro bisogni.

Art. 4. Nei Comuni in cui esistano pubblici stabilimenti per i poveri invalidi, i quali dipendano dallo Stato ovvero dai Comuni, alla sovvenzione settimanale sarà sostituita l'ammissione in detti stabilimenti, dietro semplice istanza della Commissione.

Art. 5. L'acattolaggio nelle strade è vietato, sotto pena di prigione, da uno a tre mesi, dietro sentenza di tribunale.

Art. 6. La Commissione di beneficenza potrà promuovere

la carità pubblica e
racogliere i doni di
cittadini, a costituire
un ospizio da poter
sostenere anche i poveri
validi, massime nei casi
di crisi economiche ed
altri straordinari, creando
lavori o ogni maniera
a beneficio del municipio.

Art. 7. Le Commissioni di bene-
ficenza ogni tre mesi
faranno conto del loro
operato al Consiglio
municipale, e questo
al prefetto della provincia,
il quale alla fine di
ciascun anno pubblicherà
il conto di quanto le
Commissioni d'ogni Comu-
ne avran fatto a benefi-
cio di poveri.

Art. 8. Le Commissioni di bene-